

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria al Personale in servizio presso il SISP del Dipartimento di Prevenzione Asl Brindisi.

Dipartimento di Prevenzione:

sull'argomento in oggetto, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, Dott. Stefano TERMITE, sulla base dell'istruttoria curata dall'Assistente Amministrativo Dott.ssa Caterina DE SANTIS che con la sottoscrizione della presente proposta viene confermata, relaziona e propone quanto segue:

VISTO il D. Lgs. 30/12/1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28/12/1994, n. 36;

VISTA la Legge Regionale 30/12/1994, n. 38;

VISTA la Legge Regionale 03/08/2006, n. 25;

PRESO ATTO che in relazione a quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 14/11/2022 avente come oggetto: "Linee di indirizzo per l'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (U.P.G.) e per il rilascio della tessera di riconoscimento al personale incardinato nella U.O.C. del SISP finalizzato al "riconoscimento e rinnovo della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni";

VISTI:

- il Regolamento (CE) N. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'Igiene dei prodotti alimentari;
- il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 che, con l'art. 146, paragrafo 1, abroga il regolamento (CE) n. 882/2004 con effetto dal 14 dicembre 2019. In particolare, gli articoli 109, 110 e 111 del già menzionato Reg. UE, in base ai quali ciascuno Stato membro assicura che i Controlli Ufficiali siano eseguiti dalle Autorità Competenti sulla base di un Piano Nazionale di Controllo Pluriennale (PCNP), alla cui elaborazione ed attuazione provvede un organismo unico di coordinamento;
- lo inteso rep. atti n. 212/CSR del 10 novembre 2016, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 5 giugno 2003, avente per oggetto "Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti CE 882/2004 e 854/2004", recepita in Regione Puglia con DGR n. 695 del 9.5.2017;
- la Legge Regionale n° 36 del 20/07/1984 s.m.i. contenente, tra l'altro, norme in materia di Igiene e Sanità Pubblica;
- la DGR 2194 del 12/12/2017 e ss.mm.ii. con cui è stato adottato il Piano Regionale dei Controlli Ufficiali in materia di Sicurezza Alimentare, Mangimi, Sanita e Benessere Animale;
- il Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che all'art 2 stabilisce "Il Ministero della salute, le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Aziende sanitarie locali, nell'ambito

- delle rispettive competenze, sono le Autorità competenti designate, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento, a pianificare, programmare, eseguire, monitorare e rendicontare i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali nonché procedere all'adozione delle azioni esecutive previste dagli articoli 137 e 138 del Regolamento, e ad accertare e contestare le relative sanzioni amministrative". Le disposizioni di cui all' art. 10 comma 4° L.R. n. 13 del 22.08.89, con riferimento alla qualifica di UPG per le attività ad oggi confluite nel Reg. UE n. 2017/625, deve intendersi superato per effetto dell'art. 2 del D. Lgs. 27/21;
- la DGR 518 del 29/03/2021 concernente l'individuazione delle Autorità competenti ai sensi dell'articolo 2 D.lgs. 27 del 2 febbraio 2021 nell'ambito delle rispettive competenze e del SSR;
 - l'articolo 2 comma 11 del D. Lgs. 27/2021, ai sensi del quale "Al personale delle Autorità competenti di cui al comma 1, addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali, è attribuita la qualifica di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni ad esso conferite. Tale personale possiede la qualifica di pubblico ufficiale e può in ogni caso richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica";
 - l'articolo 55 del codice di procedura penale, che prevede che le funzioni della polizia giudiziaria sono quelle di "prendere/ricevere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale" (comma 1), nonché di svolgere "ogni ulteriore indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria" (comma 2). Solo agli Ufficiali e non anche ai semplici Agenti (V. art. 55, comma 3, c.p.p.) tali funzioni sono consentite, sul presupposto di una più approfondita preparazione professionale. L'Ufficiale di polizia giudiziaria può compiere tutti gli atti attribuiti dal codice di procedura penale mentre l'Agente di polizia giudiziaria ha poteri più limitati e non può compiere quegli atti da solo;
 - l'articolo 57 del codice di procedura penale, il quale stabilisce che "sono altresì ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art. 55"; Considerando che, per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ed ispezione in materia di Igiene e Sanità pubblica occorre attribuire ai dipendenti di cui al predetto elenco la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
 - l'art. 1 comma 2 del Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58 che stabilisce che il "Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria;
 - il D.P.R. n. 270 del 20/05/1987, che stabilisce per il personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale che "al personale cui è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di agente od Ufficiale di Polizia Giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art.27 del DPR 24 luglio 1977, n.616, spetta una indennità fissa lorda annua";
 - il Decreto del Ministero della Salute n. 305 del 28/09/2005 ad oggetto "Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria";

CONSIDERATO CHE la dipendente incardinata nel Servizio di Igiene e Sanità Pubblica svolge attività di vigilanza ed ispezione:

Servizio di appartenenza	Matricola	Nome	Cognome	Qualifica Prof.le	Data di Nascita
SISP	22062	Teresa	Cecere	Tecnico della Prevenzione	23/11/1989

RITENUTO necessario, al fine di assicurare il pieno espletamento delle attività di vigilanza e controllo nello svolgimento delle attività istituzionali, proporre il riconoscimento della qualifica di U.P.G. al personale sopraindicato, limitatamente ai compiti cui sono destinati, ai sensi dell'art. 57 c.p.p.

TANTO PREMESSO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

L'Assistente Amministrativo

Dott.ssa Caterina DE SANTIS

Il Direttore del Dipartimento di
Prevenzione

Dott. Stefano TERMITE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore del Dipartimento di Prevenzione Dott. Stefano TERMITE;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa da intendersi qui integralmente riportati e trascritti:

1. di prendere atto che per il personale indicato in premessa ricorrono i requisiti previsti dalla citata D.G.R. n. 1576 del 14/11/2022;
2. di incaricare l'Area Burocratico Legale ad accertare che il personale indicato in tabella non abbia riportato sentenze penali di condanna definitive, mediante l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale ai sensi degli articoli 28 e 39 del DPR n. 312/2002 e s.m.i. o dell'autorità prefettizia;
3. di procedere all'attribuzione della qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria;
4. di incaricare l'Area Gestione del Personale dei successivi adempimenti, incluso il rilascio della tessera di riconoscimento, nonché dell'attribuzione della indennità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, così come riconosciuta dal vigente CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria;
5. dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'Articolo 47, comma 3 e dell'art. 49 della Legge 08/06/1990 n.142.

Il Direttore Amministrativo

(Avv. Loredana Carulli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario

(Dott. Vincenzo Gigantelli)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale

(Dott. Maurizio De Nuccio)

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.